



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 20 bis della legge 29 luglio 2003, n.229, sullo schema di decreto legislativo concernente: " Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo".

Rep. Atti n. 58/00 del 20 settembre 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 20 settembre 2007

VISTA la legge 29 luglio 2003, n.229,recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione e, in particolare, l'art.7, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori;

VISTO l'art. 20 bis della citata legge 229/2003, che prevede che il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al Codice del Consumo;

VISTI gli artt. 19 bis e 31 bis del decreto-legge 30 dicembre 1995, n.273 recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti:Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51;

VISTO l'art.9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante " Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, recante Codice del consumo", pervenuto dal DAGL il 17 settembre u.s. e in pari data trasmesso alle Regione ed agli Enti locali;

VISTA la nota del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con la quale si sottolinea l'urgenza di sottoporre lo schema citato all'esame della Conferenza, attesa la imminente scadenza dei termini per l'esercizio della delega al Governo;

VISTA la nota delle Regioni del 19 settembre 2007, trasmessa con lettera prot. 4756 del 20 settembre 2007, con la quale si esprime parere favorevole a condizione che vengano accolti alcuni emendamenti al testo;



lm
d



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, nel consegnare un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), hanno espresso parere favorevole, a condizione che vengano accolti i seguenti emendamenti e le seguenti osservazioni, relativi in particolare alla opportunità: di eliminare dall'art.3, lett.a) e lett.c) le parole "commerciale, artigianale", di fare riferimento, negli artt.8 e 9 del testo, anche all'art.21 del codice del consumo (azioni ingannevoli) e di includere all'interno del Codice il riferimento alla legge n.173/2005, recante "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale"

CONSIDERATO che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini sopra indicati, sullo schema di decreto legislativo concernente " Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 5 settembre 2005, n.206, recante Codice del consumo".

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
Prof. On. Linda Lanzillotta



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ALL. Δ *Sezione 1/1/07*
21/01/07
21/01/07
M

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE
“DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 RECANTE
CODICE DEL CONSUMO”**

P.to 2bis) Elenco A – O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni in merito allo schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo” esprimono parere favorevole con i seguenti osservazioni ed emendamenti:

- **all’art. 3 (definizioni) lettere a) e c): eliminare le parole “commerciale, artigianale”.** Ciò in quanto per “attività imprenditoriale” già s’intendono ricomprese tutte le categorie previste dal D.lgs 146/07 (e cioè commerciale, artigianale, industriale e anche quella agricola);
- **agli artt. 8 e 9 (67-quinquiesdecies comma2)** le Regioni rilevano il mancato riferimento all’art. 21 Codice del Consumo (azioni ingannevoli) mentre vengono citati gli artt. 22 (omissioni ingannevoli) e seguenti sulle pratiche ingannevoli;
- si rileva la necessità di inclusione nel testo di decreto della legge 173/2005 “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali” ai fini di una maggiore completezza del Codice.

Roma, 20 settembre 2007